



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1012/B/200 - MB/mm**

ROMA, LI **8 gennaio 2016**

OGGETTO: **Congedo parentale ad ore – Nuove regole dal 1° febbraio 2016**

Con l'accordo del 15 dicembre 2015 tra ABI ed OO.SS. sono state regolamentate in modo omogeneo, per tutte le banche, le modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali, dando così seguito all'impegno preso in sede di rinnovo contrattuale del 31 marzo 2015 di valutare i criteri di attuazione della normativa legislativa sui congedi parentali ad ore (Legge 24 dicembre 2012 n.228 e D.Lgs. 15 giugno 2015 n.80), divenuta strutturale a seguito del D.Lgs 14 settembre 2015 n.148.

Le nuove regole, che consentono una **maggiore elasticità di utilizzo** rispetto alle previsioni legislative applicate in assenza di contrattazione, andranno in vigore dal 1° febbraio 2016.

Più precisamente il congedo orario potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale **per periodi minimi di un'ora giornaliera** per una serie di periodi la cui somma - nell'arco di ciascun mese di utilizzo - corrisponda comunque a giornate intere.

Quanto sopra in ottemperanza delle indicazioni operative diramate dall'INPS che, con circolare n. 152 del 18 agosto 2015, ha specificato che "in una prima fase il computo e l'indennizzo del congedo parentale **avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria**".

Per la fruizione dei congedi su base oraria, i colleghi dovranno presentare domanda all'azienda **con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi**, in forma scritta e unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS (secondo le istruzioni contenute nella citata circolare Inps e reperibili sul portale Inps – www.inps.it), indicando:

./.

- **la durata** del periodo richiesto
- **il numero di giornate** equivalenti alle ore richieste
- **le giornate** richieste
- **la collocazione** nella giornata.

È importante sottolineare che l'accordo prevede, in caso di impossibilità oggettiva al rispetto del predetto termine di preavviso, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 32 comma 3 del D.Lgs.n.151 del 2001 che indica un preavviso minimo di 2 giorni.

Oltre all'incumulabilità, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, del congedo parentale a ore con permessi e riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, è **esclusa la cumulabilità** nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi per banca delle ore e/o per ex festività soppresse.

Infine si è stabilito che, con riguardo all'individuazione dei criteri di calcolo della base oraria e per l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, la paga oraria e giornaliera vada calcolata secondo i comuni criteri utilizzati nel settore e che **il monte ore per giornata intera sia di 7 ore e 30 minuti (8 ore per i contratti complementari).**

Cogliamo l'occasione per formulare i migliori auguri di Buon Anno e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE

COORDINAMENTO DONNE

Handwritten signatures of the representatives from the Department of Contractual Law, National Secretariat, and Women's Coordination.